

Le imprese che intendono partecipare alle pubbliche gare di appalto hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge e/o dal bando di gara, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha ripetutamente avuto modo di affermare che: - in sede di gara, la falsa dichiarazione sul possesso di requisiti di partecipazione o su elementi dell'offerta non può condurre all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria (cfr. Cons. St., Sez. VI, 7 maggio 2004, n. 2825); - l'omessa attestazione dei requisiti di partecipazione nelle forme prescritte dall'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a dolo o colpa dell'impresa) e alla gravità della violazione (se questa, cioè, sia costituita da dichiarazioni false ovvero veritiere ma rese con modalità difformi da quelle richieste dalla legge - cfr. Cons. St., Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2081; 9 dicembre 2002, n. 6768 -). Irrilevante è, pertanto, il fatto che l'impresa concorrente abbia successivamente alla gara sanato la propria posizione debitoria verso l'INPS; anzi, proprio con tale sanatoria, l'impresa finisce col riconoscere (confessorialmente) l'esistenza della irregolarità in argomento (e quindi anche la non veridicità pro-tempore della dichiarazione resa alla stazione appaltante al momento della partecipazione alla gara). In ogni caso, trattasi di evento sanante successivo allo svolgimento della gara e quindi non incidente sulla regolarità della stessa ed in particolare sulla legittimità dell'ammissione dell'impresa suddetta sotto il profilo considerato.